



Città di Caserta

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 53 del 11-07-2017

Oggetto : *Potatura siepi ed alberature lungo le strade comunali e vicinali - manutenzione del verde.*

IL SINDACO

Premesso che :

- ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi (zecche, blatte, ecc.);
- analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che :

- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;
- altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

Ritenuto :

- pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

Richiamati :

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

1. ai Proprietari di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;
2. a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare i seguenti

interventi:

a) *il taglio di siepi, canne, arbusti e rami degli alberi che :*

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

b) *la rimozione, nel più breve tempo possibile, di ramaglie o alberi*

che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Caserta, data del protocollo

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

